



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/11/2014

COMUNE DI ALTAMURA

Esclusione dalle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Premesso che:

con nota prot. n. 30100 del 04.06.2013 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente chiedeva al Servizio Ecologia della Regione Puglia Ufficio Programmazione VIA VAS e V.INC.A. un provvedimento di verifica che valutasse l'assoggettabilità o l'esclusione alla normativa VAS unitamente alla VINCA sull'intero piano del PdiL isolato Zona CR del PRG trasmettendo la documentazione in formato cartaceo ed elettronico costituita dal rapporto preliminare di verifica, progetto di lottizzazione con allegati tecnici, Deliberazione di Giunta Comunale n. 57/2013 di adozione del PdL isolato zona CR; nella stessa nota si precisava che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012 si allegava quale atto amministrativo la D.G. 57/2013 in quanto trattasi di un piano attuativo non a carattere generale del territorio; precisando che qualora l'esito della verifica di assoggettabilità fosse non favorevole, l'iter sarà svolto secondo l'art. 7 della stessa legge, previa revoca sospensione o ri-adozione di tale atto amministrativo.

con nota prot. n. AOO_089 del 23.07.2013 - 0007345, pervenuta via fax il 24.07.2013, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS Regionale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 44/2012 chiedeva al Comune di Altamura Servizio Urbanistica quale autorità procedente di: "comunicare quali atti amministrativi sono stati posti in essere o si intendono porre in essere con riferimento alla Delibera di adozione n. 57/2013; di trasmettere copia dell'atto di formalizzazione della proposta di piano, da cui risulti che il rapporto preliminare di verifica sia incluso tra gli elaborati di piano, circostanza quest'ultima di cui non viene data evidenza con la predetta deliberazione di adozione".

con nota prot. 44686 del 11.09.2013 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura in qualità di autorità procedente riscontrava la nota 007345/2013 allegando, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012, Determinazione Dirigenziale n. 902/2013 quale atto di formalizzazione del PdL zona Cr del PRG specificando che "in merito alla delibera di adozione avvenuta con provvedimento di Giunta Comunale n. 57/2013 la stessa risulta decaduta e senza alcuna efficacia in quanto non è stata pubblicata".

Considerato che:

1. l'Autorità procedente è il Comune di Altamura - Servizio Urbanistica;

Il proponente del piano-volumetrico in zona CR di recupero e ristrutturazione prevista dal vigente P.R.G. relativo all'isolato compreso tra via Foligno, via terni, via S.Marino e via a nomarsi è la signora Recchia Maria, Teresa e altri;

2. l'Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della

L.R. 44/2012 e L.R. 4/2014;

3. Il Piano di Lottizzazione isolato in zona Cr di PRG, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura 2000 nell'area interessata (SIC-ZPS "Murgia Alta" IT9120007); ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012 modificata dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall'art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.

4. l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della l.r. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici di settore e loro varianti;

5. l'Ente preposto all'approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.

Dato atto che:

con nota interna effettuata via PEC in data 13/10/2014 datata 15/01/2014 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura trasmetteva in adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 44/2012 e dal Reg. Reg. n. 18/2013, richiesta di verifica di esclusione dalle procedure di V.A.S. effettuata dal proponente all'Autorità procedente e attestazione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7.2 del Reg. Reg. 18/2013.

sulla base dell'art. 8 comma 2 del Reg. Reg. n. 18/2013 rubricato disposizioni transitorie, l'Autorità procedente, sentito il proponente, può richiedere all'Autorità competente l'applicazione dell'art. 7 del Regolamento Regionale ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso, in tal caso l'Autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni di esclusione il cui esito positivo determina la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità applicando le pertinenti disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento Regionale.

Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di V.A.S. del Piano di Lottizzazione isolato in zona C2 del PRG, sulla base delle caratteristiche e degli elementi indicati nell'art. 7 comma 2 del Regolamento n. 18/2013.

1. Il Piano di Lottizzazione proposto si colloca in ambito urbano esterno alla perimetrazione dei "territori costruiti" per la quale la Regione Puglia, con nota del 21.09.2001 prot. 7420, ha attestato la compatibilità al vigente P.U.T.T. regionale.

L'area interessata è individuata catastalmente al foglio di mappa n. 158/C particelle nn. 4348-561-2514-445-3011-3010-4538-4624-4546-4547-1537-1539-4455-4552-4558 e sviluppa una superficie territoriale di mq. 2333.

L'intera area ricade in zona Cr di recupero e ristrutturazione del P.R.G. ed è disciplinata dall'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione che si riporta per stralci:

- Sono individuate nelle tavole nn. 7 e 10 del P.R.G. adeguato le maglie contraddistinte con i numeri 1, 2 e 3; in tali zone la destinazione d'uso è quella prevista dall'art. 8 (zone residenziali) delle presenti norme.
- Nell'ambito delle stesse maglie, così come riportate nella tavole n. 10/D è stata definita la viabilità interna e quindi individuate zone definite (isolati) che costituiscono area di minimo intervento.
- E' consentito l'intervento diretto con concessione singola, previo planovolumetrico riferito alle aree di minimo intervento e da sottoporre alla procedura di cui agli artt. 27 e 28 della L. R. n. 56/80 e art. 15 LL. RR. 6 e 66/79.
- Nell'ambito di tali aree, definita la superficie territoriale residua, ricavata scomputando dal totale della superficie le aree compromesse da costruzioni esistenti, l'intervento si attua con i seguenti indici e parametri:

$lft =$ indice di fabbricabilità territoriale = 1,75 mc/mq.; $Q =$ rapporto massimo di copertura = 70%;

Hm = altezza massima dei fabbricati = 11 mt.; Dc = distanza dai confini = 5 mt.;

Df = distacco tra fabbricati = 10 mt.;

Ds= distanza dalla strada = tale da garantire il rapporto 1/1 tra l'altezza dell'edificio e la larghezza della strada prospiciente.

L'intervento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

Volumetria realizzabile: mc. 4082,75;

Superficie Fondiaria: mq. 1417;

Superficie coperta max.: mq. 991,30.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal Piano si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo ufficio.

1. Per quel che attiene la classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano usi civici; inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicato sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di componenti delle aree protette e dei siti naturalistici - UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS "Murgia Alta") Ambito di paesaggio: Alta Murgia - Figura territoriale: Altopiano murgiano.

2. Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) infatti si rileva che l'area interessata risulta periurbana in parte già antropizzata contraddistinta dalla presenza di superfici rimaneggiate e artefatto.

3. In riferimento alla tutela delle acque non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A e tipo B, aree soggette a contaminazione salina, canale principale dell'AQP, area per approvvigionamento idrico di emergenza.

4. In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I al Reg. Regionale n. 18/2013) l' area di intervento:

- non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;
- non ricade nelle zone umide individuate nella convenzione di Ramsar;
- ricade interamente nel SIC - ZPS "Murgia Alta" (IT9120007) e nell'IBA 135 "Murge" e Important Bird Areas, pertanto risulta necessaria la Valutazione d'Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;
- non rientra tra siti UNESCO;
- non sono presenti beni culturali così come indicati nell'art. 10 dell'ex d.lgs.42/2004;
- non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico art. 142 comma 1 del d.lgs. 42/2004;
- non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
- rientra nelle perimetrazione del PUTT/P in particolare nell'ambiti territoriali estesi di tipo E;
- non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell'area;
- non è previsto l'espriato di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA del Piano di Lottizzazione isolato zona CR del PRG.

L'art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce che il provvedimento di verifica è espresso dall'autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data 10/10/2014 con prot. n. 51019 è stato assunto al protocollo generale del Comune di Altamura la V.INC.A. del PdL isolato zona Cr, i cui esiti sono:

“dalla contestuale analisi delle ortofoto AIMA 1997 in b/n, WMS Service/Geoportale Nazionale 2000, SIT-Puglia 2006 e 2013, si evince che il Piano di lottizzazione in esame interessa un'area periurbana già antropizzata, contraddistinta dalla presenza di superfici incolte, rimaneggiate; la tipologia di intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat o di habitat di specie di interesse comunitario; la Provincia di Bari ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento. Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, il Dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. determina di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il “Piano di lottizzazione isolato in zona Cr del PRG” ricadente nel territorio di Altamura (BA) avente come Autorità procedente il Comune di Altamura per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, qui integralmente richiamate;

In conclusione, dall'istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata dall'Autorità procedente, Proponente e dalla Regione Puglia per quanto concerne la V.INC.A., si ritiene di poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dalle procedure VAS il Piano di Lottizzazione isolato in zona CR di PRG nel Comune di Altamura in quanto rispetta i criteri e parametri previsti ed indicati nell'art. 7 comma 2 lettera d) punti I, II, III, IV, e V; pertanto si propone al Dirigente competente l'assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.

Il Funzionario Incaricato
Dott. Agr. Falcicchio Giuseppe

II DIRIGENTE DEL SETTORE

LETTE e condivise le premesse innanzi riportate;

Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014; Visto il Regolamento Regionale n. 18/2013;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001; Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;

DETERMINA

- di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere dalle procedure VAS il Piano di Lottizzazione isolato in zona CR di PRG nel Comune di Altamura in quanto rispetta i criteri e parametri previsti ed indicati nell'art. 7 comma 2 lettera d) punti I, II, III, IV, e V del Regolamento Regionale n. 18/2013;
- di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica demandando al Servizio Urbanistica del Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;
- di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Urbanistica in qualità di autorità procedente per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma 5 del Reg. Reg. 18/2013;
- dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sull'albo pretorio Comunale;

Si da atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del 3° Settore
Sviluppo E Governo Del territorio
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa
